

LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2023, N. 13**ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE LIGURE PER I RIFIUTI (ARLIR) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2014, N. 1 (NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI)**

(Bollettino Ufficiale n. 11, del 30.06.2023)

Art. 1

(Istituzione dell'Agenda regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti))

1. In conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme euroliguri e nazionali, e al fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità del sistema di governo delle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e di garantire la separazione delle funzioni amministrative di regolazione, indirizzo e controllo da quelle di gestione ed erogazione dei servizi in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), è istituita l'Agenda regionale ligure per i rifiuti (ARLIR), di seguito ARLIR o Agenda, per l'esercizio delle funzioni connesse alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e alla regolazione dei servizi e degli impianti, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

2. ARLIR è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, tecnica e di proprio personale.

3. ARLIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, razionalità ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e applica una contabilità di carattere economico-patrimoniale.

4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 5, 6 e 7, ARLIR opera per l'intero Ambito unico regionale, già individuato dalla l.r. 1/2014.

5. ARLIR svolge, sulla base di indirizzi e direttive approvati dalla Giunta regionale ai sensi dei commi da 38, 39, 40, 41 e 42, le seguenti funzioni e attività:

- a) analisi del fabbisogno di recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani per il bacino unico regionale;
- b) redazione del programma degli interventi compreso nel Piano d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014;
- c) affidamento della realizzazione e gestione degli impianti per i rifiuti individuati dalla pianificazione di settore, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

d) funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti, inclusa la determinazione delle tariffe, nel rispetto del sistema regolatorio definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e in attuazione degli indirizzi definiti dal Comitato d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014;

e) determinazione del costo unitario per unità di peso e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;

f) indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi.

6. ARLIR svolge, altresì, gli altri compiti ad essa conferiti dalla Giunta regionale.

7. ARLIR svolge le funzioni di cui al comma 5, lettera c), in qualità di stazione appaltante.

8. Sono organi di ARLIR:

- a) il Direttore;
- b) il revisore dei conti.

9. Il Direttore ha la rappresentanza legale di ARLIR, la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, della corretta ed economica gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

10. Il Direttore di ARLIR è nominato a seguito di avviso pubblico dalla Giunta regionale fra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a sessantacinque anni;
- b) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento universitario o diploma di laurea magistrale secondo il nuovo ordinamento;
- c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere e attestanti qualificata formazione e competenza tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private con particolare riferimento al settore della gestione rifiuti desumibile dall'aver svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità con esperienza dirigenziale almeno quinquennale ovvero dall'aver acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica derivante da formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni nel settore.

11. Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata fino a cinque anni rinnovabile, fatti salvi i limiti di età di cui al comma 10, lettera a). Il Direttore percepisce un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza regionale.

12. L'incarico di Direttore, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio di ARLIR.

13. Il Direttore adotta tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenda, nonché a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi, attività e compiti sulla base della programmazione, degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale e ne verifica l'attuazione, e in particolare:

- a) predisporre il programma di attività triennale di ARLIR, da sottoporre entro il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale;
- b) approva la dotazione organica di ARLIR;
- c) definisce gli obiettivi da perseguire e individua le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
- e) adotta gli atti generali di organizzazione e gestione del personale;
- f) dirige e coordina il personale e ne verifica l'attività;
- g) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
- h) predisporre ed approva i documenti contabili di ARLIR e gli altri atti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- i) adotta il regolamento di contabilità di ARLIR;
- j) stipula le convenzioni per avvalersi degli uffici e dei servizi della Regione e degli enti locali.

14. Al Direttore si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attività svolta.

15. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ARLIR valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano le attività, ai programmi, ai criteri, agli indirizzi e alle direttive regionali e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

16. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica tre anni.

17. Per la determinazione del compenso del revisore dei conti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione).

18. Al personale di ARLIR si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico di previdenza e quiescenza previsto per il personale regionale.

19. ARLIR applica le forme di reclutamento del personale previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente.

20. I costi di funzionamento di ARLIR sono a carico di una parte della componente della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, individuata dai provvedimenti di ARERA inerente la quota di funzionamento degli enti territorialmente competenti, da trasferire da parte di province e Città metropolitana di Genova entro il primo mese dell'anno successivo a quello di competenza del tributo direttamente nel bilancio di ARLIR, nel rispetto della vigente normativa dello Stato. A tal fine i comuni, nell'ambito del Piano economico finanziario del servizio rifiuti, approvato in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) definito da ARERA, attribuiscono alla parte della componente di cui al primo periodo un valore di euro 0,55, calcolato in ragione di ciascun abitante residente, ferma restando l'imputazione di tali costi nell'ambito della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge di stabilità per il 2014)), applicata a tutti gli utenti del servizio.

21. Il valore della parte della componente di cui al comma 20 e le relative modalità di versamento possono essere soggetti ad aggiornamento con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014, fermo restando la garanzia della sostenibilità finanziaria della copertura degli oneri a garanzia degli equilibri di bilancio.

22. Il mancato versamento di cui al primo periodo del comma 20 determina l'esclusione, per il comune inadempiente, dall'erogazione dei finanziamenti regionali in campo ambientale per i due esercizi successivi a quello cui si riferisce il mancato versamento.

23. Qualora rientri nel gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, l'Agenzia adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel d.lgs. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 43, 44, 45 e 46.

24. Qualora l'Agenzia non rientri nel GAP trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45 e 46 della presente legge.

25. ARLIR adotta la contabilità economico-patrimoniale e approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.

26. Il budget, predisposto e approvato dal Direttore, è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini del controllo secondo le modalità di cui ai commi 43, 44, 45 e 46.

27. ARLIR è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

28. Al budget economico annuale e triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

29. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs. 118/2011.

30. Al budget economico annuale e triennale è allegato il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni del Documento di economia e finanza regionale (DEFER) e della Nota di aggiornamento al DEFER (NADEFER) e con gli stanziamenti di budget.

31. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria di ARLIR.

32. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato entro dieci giorni dall'approvazione alla Giunta regionale per l'approvazione ai fini del controllo secondo le modalità di cui ai commi 43, 44, 45 e 46.

33. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.

34. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definite dall'articolo 1, comma 2, della l. 196/2009 allegano al bilancio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs. 118/2011.

35. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

36. L'Agenzia adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla Giunta regionale.

37. Entro dieci giorni dall'adozione, il regolamento di contabilità è inviato alla Giunta regionale per l'approvazione, ai fini del controllo secondo le modalità di cui ai commi 43, 44, 45 e 46.

38. La Giunta regionale svolge nei confronti di ARLIR funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo.

39. Ai fini di cui al comma 38 la Giunta regionale, in particolare:

a) determina annualmente indirizzi per l'attività di ARLIR e ne verifica l'attuazione;

b) fissa criteri, indirizzi e direttive, anche vincolanti, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, in coerenza con le determinazioni del Comitato d'ambito assunte ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 1/2014, come modificato dalla presente legge.

40. In caso di inerzia nell'approvazione di atti o nello svolgimento di attività di ARLIR o in caso di inosservanza delle direttive regionali o delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito di norma non inferiore a quindici giorni, può procedere alla nomina di un commissario ad acta.

41. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, può risolvere per giusta causa il contratto di lavoro del Direttore di ARLIR, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, provvedendo alla sostituzione o alla nomina di un commissario straordinario per un periodo, di norma, non superiore a sei mesi.

42. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti di ARLIR e può disporre ispezioni e formulare specifiche richieste ai suoi organi.

43. La Giunta regionale verifica la conformità alla normativa statale e regionale, alla pianificazione regionale, nonché ai propri indirizzi e direttive, dei seguenti atti di ARLIR con le modalità previste ai commi 44, 45 e 46:

- a) dotazione organica e sue modifiche;
- b) contratti collettivi decentrati;
- c) regolamenti di organizzazione;
- d) programma triennale di attività;
- e) budget annuale e triennale;
- f) bilancio di esercizio;
- g) regolamento di contabilità.

44. Gli atti di cui al comma 43 sono inviati dal Direttore di ARLIR alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Entro quaranta giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale può fare osservazioni, chiedere chiarimenti o annullare gli atti stessi; trascorso tale termine, gli atti si intendono conformi e, pertanto, acquistano efficacia.

45. Il termine di quaranta giorni di cui al comma 44 è sospeso una sola volta se, prima della scadenza, vengono chiesti da parte della Giunta regionale chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

46. La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d'ufficio o su segnalazione, atti amministrativi di ARLIR ritenuti illegittimi, anche non soggetti a controllo ai sensi della presente legge. A tal fine la Regione può richiedere ad ARLIR l'invio di atti non soggetti a controllo.

47. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 1/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a), b), c) e d), sono sostituite dalle seguenti:

“ a) approva il Piano d'ambito che recepisce e coordina le scelte del Piano metropolitano e dei Piani d'area provinciale in attuazione della pianificazione regionale di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e comprende il modello gestionale e organizzativo dei servizi e il programma degli interventi proposto dall'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e i relativi piani economico finanziari; a tali fini definisce, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, le integrazioni funzionali fra le quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi;

b) adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione dei servizi, anche al fine di garantire l'esercizio omogeneo e uniforme delle funzioni e delle attività, nel rispetto delle discipline eurounitarie e statali, e in conformità agli strumenti di pianificazione regionale di settore previsti dal d.lgs. 152/2006;

c) formula indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione dei flussi di rifiuti, anche in situazioni emergenziali, e per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti dalla pianificazione;

d) definisce indirizzi inerenti la regolazione economica di servizi ed impianti, nel rispetto del sistema regolatorio definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); ”;

b) la lettera e), è abrogata.

48. I commi 3, 4 e 6 dell'articolo 15 della l.r. 1/2014, sono abrogati.

49. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 1/2014, sono abrogate.

50. Alla fine della lettera e) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 1/2014, sono aggiunte le seguenti parole: “ tenuto conto del parere vincolante delle Assemblee locali di cui all'articolo 16 bis, comma 2, lettera a) ”.

51. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 1/2014, è sostituita dalla seguente:

“ f) controllo sull'esecuzione dei contratti di servizio. ”.

52. Dopo l'articolo 16 della l.r. 1/2014, è inserito il seguente:

“ Articolo 16 bis
(Assemblee locali)

1. Il sistema delle Autonomie locali concorre alle funzioni connesse all'organizzazione e all'affidamento dei servizi

attraverso le Assemblee locali composte dai sindaci dei comuni inclusi nei bacini di affidamento di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.

2. Le Assemblee locali, ai fini di cui al comma 1, provvedono ad:

a) esprimere il parere vincolante sulla forma di affidamento del servizio e sulle relative modificazioni, nonché sulle modalità di erogazione del servizio per il territorio di competenza;

b) approvare, di concerto con gli enti competenti all'affidamento dei servizi, le modalità di esercizio del controllo operativo, tecnico e gestionale svolto dai comuni;

c) esprimere il parere sul programma degli interventi elaborato da ARLIR per gli aspetti di competenza territoriale;

d) esprimere parere in merito alle ulteriori questioni o argomenti a esse sottoposte dal Comitato d'ambito;

e) esprimere parere sulla misura e ripartizione degli oneri di funzionamento degli enti territorialmente competenti nell'ambito del metodo tariffario approvato da ARERA, in conformità alle deliberazioni del Comitato d'ambito in materia.

3. Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 2 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Città metropolitana di Genova, province o comuni da esse delegati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ARLIR o Comitato d'ambito, decorsi inutilmente i quali l'ente richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.

4. Le Assemblee locali eleggono tra i sindaci del territorio di riferimento i loro presidenti con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'Assemblea locale.

5. In prima convocazione le Assemblee locali deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei sindaci del bacino di affidamento e il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la maggioranza dei cittadini residenti nel bacino di affidamento. In seconda convocazione le Assemblee locali deliberano validamente con il voto della maggioranza dei presenti che rappresentino anche la maggioranza dei cittadini residenti nel bacino di affidamento.

6. Ai componenti delle Assemblee locali non è corrisposto alcun compenso.

7. I componenti delle Assemblee locali rimangono in carica fino al termine del proprio mandato presso l'ente che rappresentano.

8. Le Assemblee locali stabiliscono le modalità di coordinamento con le eventuali forme di cooperazione tra i comuni preesistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ”.

53. L'articolo 18 della l.r. 1/2014, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 18

(Segreteria del Comitato d'ambito)

1. Le deliberazioni del Comitato d'ambito sono predisposte tramite il supporto tecnico di una segreteria composta dai seguenti membri o loro delegati:

a) il Direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria;

b) il Dirigente e un funzionario regionale competenti nella materia della gestione integrata dei rifiuti;

c) un Dirigente o funzionario della Città Metropolitana di Genova e di ciascuna provincia, competente nella materia della gestione integrata dei rifiuti;

d) il Direttore di ARLIR.

2. La segreteria assicura, in particolare, lo svolgimento delle attività istruttorie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite al Comitato d'ambito ai sensi dell'articolo 15. La partecipazione alla Segreteria avviene a titolo gratuito e ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese. ”.

54. A far data dal 1° luglio 2023 è costituita l'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR).

55. Alla data di cui al comma 54, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario, in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale in enti o aziende pubbliche o private.

56. Il Commissario ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e il compito di effettuare la ricognizione complessiva delle attività, dei rapporti attivi e passivi e del contenzioso in corso, del personale, nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni che debbono essere trasferite ad ARLIR, nonché di procedere, entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dalla presente legge, agli adempimenti propedeutici necessari per l'avviamento e la piena operatività dell'Agenzia ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa assegnate dalla presente legge con decorrenza 1° gennaio 2024.

57. Il Commissario percepisce un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza regionale.

58. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Commissario si avvale del supporto tecnico-amministrativo di personale regionale ovvero di personale della Città metropolitana di Genova o delle province in posizione di distacco.

59. Il Commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, a trasmettere alla Giunta regionale, ai fini della relativa approvazione, una relazione contenente gli esiti della ricognizione effettuata ai sensi del comma 56, nonché il cronoprogramma delle attività e degli adempimenti necessari per l'operatività a regime dell'Agenzia a far data dal 1° gennaio 2024, ivi compresa la stima delle acquisizioni di beni, servizi e prestazioni a tal fine necessarie entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dalla presente legge.

60. Il Commissario è tenuto a inviare, a cadenza trimestrale, alla Giunta regionale una relazione contenente la rendicontazione delle spese sostenute e delle attività svolte.

61. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 54 la Giunta regionale nomina il revisore dei conti.

62. Il personale operante alla data del 1° gennaio 2023 presso la Città metropolitana di Genova e le province per le attività di affidamento, realizzazione e gestione impianti e regolazione servizi e impianti, individuato negli accordi di cui al comma 71, è trasferito ad ARLIR a decorrere dal 1° gennaio 2025. (1)

63. ARLIR applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, garantendo la conservazione della posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio fino alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato di ARLIR da effettuarsi non oltre il 31 dicembre 2024.

64. Il Commissario adotta la dotazione organica provvisoria entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dalla presente legge, da trasmettere entro il 31 dicembre 2023 alla Giunta regionale per il relativo controllo ai sensi dei commi 43, 44, 45 e 46. A seguito del controllo regionale, il Commissario provvede ad avviare le eventuali procedure per il reclutamento del

personale entro i successivi quarantacinque giorni.

65. Entro il 31 dicembre 2023 il Commissario è tenuto a redigere e inviare alla Giunta regionale, ai fini del controllo di cui ai commi 43, 44, 45 e 46, il budget economico di ARLIR di cui ai commi da 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

66. Entro il 1° luglio 2025 la Giunta regionale provvede ad avviare le procedure per la nomina del Direttore di ARLIR. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino alla nomina del Direttore, il Commissario esercita in via transitoria le funzioni spettanti al Direttore ai sensi della presente legge al fine di garantire l'esercizio delle funzioni e l'operatività dell'Agenzia. Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con la nomina del Direttore. (2)

67. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, il Commissario è autorizzato, nel rispetto della normativa vigente, a conferire incarichi professionali in conformità a quanto stabilito dal comma 59, entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dalla presente legge.

68. L'eventuale utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte di ARLIR di beni immobili di proprietà della Regione, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito, fatta salva la eventuale facoltà di prevedere il rimborso degli oneri relativi alle utenze.

69. Gli uffici della Città metropolitana di Genova e delle province sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

70. Le procedure inerenti alle funzioni di cui ai commi 5, 6 e 7, avviate da Città metropolitana di Genova e province alla data del 31 dicembre 2023, sono portate a termine da ARLIR.

71. Con uno o più accordi tra Regione, Città metropolitana di Genova, province, comuni delegati dalla provincia o dalla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 1/2014 e ARLIR è effettuato il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni di ARLIR a decorrere dal 1° gennaio 2025. (3)

72. ARLIR succede nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso, ivi compresi quelli relativi al personale, e alla stessa sono trasferiti i beni mobili, anche registrati, nonché gli altri beni e le attrezzature relative o comunque collegate, già utilizzati dagli enti precedentemente titolari delle relative funzioni individuati negli accordi di cui al comma 71.

73. Resta in capo alla Città metropolitana di Genova e alle province l'eventuale contenzioso in corso alla data del 31 dicembre 2023 e il contenzioso derivante da atti, attività, comportamenti e fatti relativi alle funzioni assegnate ad ARLIR, antecedenti alla data del 1° gennaio 2024.

74. Per gli esercizi 2023-2024 non si applicano all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)).

75. Le disposizioni di cui ai commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse disposizioni della presente legge.

76. ARLIR provvede alla redazione del programma degli interventi di cui al comma 5, lettera b), da sottoporre al Comitato d'ambito entro il 31 dicembre 2024.

77. In prima applicazione, nelle more dell'approvazione del programma degli interventi ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 1/2014, il Commissario o il Direttore di ARLIR può provvedere,

sulla base di indirizzi approvati dal Comitato d'ambito, agli adempimenti necessari alla realizzazione di impianti d'ambito terminali del ciclo rifiuti in attuazione della pianificazione regionale vigente.

78. Il comma 20 trova applicazione a decorrere dall'anno 2024 al fine di garantire il trasferimento delle risorse necessarie al funzionamento di ARLIR a partire dal mese di gennaio 2025.

79. Le Assemblee locali di cui all'articolo 16 bis della l.r. 1/2014, come introdotto dalla presente legge, sono istituite alla data del 1° gennaio 2024 in esito ad una deliberazione ricognitiva circa la loro composizione adottata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

80. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025:

anno 2023

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 215.258,00 (duecentoquindicimiladuecentocinquantotto/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 165.258,00 (centosessantacinquemiladuecentocinquantotto/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo 1 "Spese correnti";

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

anno 2024

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 746.972,00 (settecentoquarantaseimilanovecentosettantadue/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 696.972,00 (seicentonovantaseimilanovecentosettantadue/00) in termini di competenza alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo 1 "Spese correnti";

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in termini di competenza alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

Art. 2 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 60 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

(2) Comma così modificato dall'art. 60 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

(3) Comma così modificato dall'art. 60 della legge regionale 28

dicembre 2023, n. 20.